

"COMITATO PROVINCIALE AICS RAVENNA APS"

VERBALE ASSEMBLEA DEL 24 gennaio 2023

Il giorno martedì 24 gennaio 2023 alle ore 17.00 presso la sede posta in Ravenna Via Ghibuzza 12, in seconda convocazione si è riunita l'assemblea **straordinaria** del Comitato Provinciale AICS RAVENNA APS", regolarmente convocata in data 9 gennaio 2023 con il seguente ordine del giorno:

- Adozione modifiche statutarie apportate allo statuto dell'Associazione dall'Assemblea nazionale.

Alla convocazione era allegato il testo delle modifiche allo statuto da adottare: la prima riunione, convocata per il giorno 23 gennaio 2023 alle ore 12.00 era andata deserta.

Sono presenti numero 16 Rappresentanti Legali o loro delegati in rappresentanza di numero 26 soci collettivi affiliati e numero 8.150 soci individuali tesserati, come da documentazione conservata in atti al fascicolo su n 54 delegati aventi diritto al voto..

Non è presente il revisore unico, regolarmente convocato .

Presiede l'Assemblea il Presidente del Comitato Provinciale dott. Massimo Corbelli il quale propone che il sig. Palmiotto Luciano svolga la funzione di segretario verbalizzante. L'Assemblea approva all'unanimità.

Constatata la validità del numero legale ai sensi della norma transitoria allo statuto, il Presidente dell'Assemblea dichiara che la riunione è valida e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente inizia la riunione esponendo le motivazioni per cui è obbligatorio (articolo 28 commi 1 e 3 Statuto vigente) adottare nello statuto del **COMITATO PROVINCIALE AICS RAVENNA APS** tutte le modifiche apportate allo statuto dell'Associazione dalle assemblee nazionali del 28 luglio 2022 e del 20 dicembre 2022, conseguenti a richieste poste all'Associazione sia dal Ministero del Lavoro sia dal CONI, dando atto che il testo delle stesse si presume noto a tutti i delegati che lo hanno ricevuto.

Il Presidente illustra poi le modifiche approvate dall'Assemblea Nazionale. Terminata l'illustrazione, chiedono di intervenire i seguenti delegati Corelli Carlo Lorezo e Palmiotto Luciano.

Il Presidente dichiara aperte le votazioni, che si svolgeranno in modo palese, per alzata di mano.

Mette pertanto in votazione l'adozione delle modifiche statutarie, che viene approvata all'unanimità dei delegati presenti e votanti.

L'Assemblea, inoltre, ai sensi delle norme transitorie dello statuto, dà mandato al suo Presidente, che può in merito incaricare un proprio delegato, di registrare presso l'Ufficio del Registro il presente verbale con allegato lo statuto nazionale vigente, entro 30 giorni dalla data odierna.

La suddetta registrazione, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 del Dlgs 117/2017, in quanto intervenuta allo scopo di adeguare lo statuto del Comitato a modifiche normative, è esente dall'imposta di registro. È inoltre esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 5 dello stesso decreto.

Il Presidente informa che copia del suddetto atto, una volta registrato, sarà trasmesso alla Direzione nazionale AICS entro 30 giorni dalla data di registrazione.

Alle ore 18.13 non avendo altri argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea ha avuto termine.

Luogo e data Ravenna li 25 gennaio 2023

il Presidente dell'Assemblea
COMITATO PROVINCIALE
Massimo Corbelli
A.I.C.S.
C.F. 80007020391

il Segretario dell'Assemblea
Luciano Palmiotto



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

Registrato il 22 FEB 2023 N. 516 Serie 3 *Esente*
per IL DIRETTORE PROVINCIALE



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SPORTIVA E PROMOZIONE SOCIALE**AICS****COMITATO PROVINCIALE DI RAVENNA****CAPO I NATURA E FINALITA'****Art 1. Scopi**

1. L'Associazione Italiana Cultura Sport Comitato Provinciale di Ravenna (d'ora in avanti AICS o Associazione) è un'associazione senza scopo di lucro che opera in conformità con il decreto legislativo 460/97.
2. Agisce, nella Provincia di Ravenna come struttura periferica dell'AICS Nazionale, nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea e nel mondo.
3. Si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Carta dei Diritti dell'uomo, ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al nuovo Trattato dell'Unione europea, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, agli ideali del libero associazionismo.
4. E' impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita.
5. E' impegnata per la tutela dei propri soci e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i livelli.
6. E' impegnata in difesa della laicità delle istituzioni.
7. E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.
8. Agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in Italia.
9. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al capo II.
10. Opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede in Ravenna.

Art.3 Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.4 Logo e Denominazione

1. Il logo AICS, regolarmente registrato, e la denominazione ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT sono di esclusiva titolarità dell'AICS Nazionale e di conseguenza delle sue strutture periferiche.
2. Potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dai soci collettivi affiliati, se regolarmente autorizzati da questa Associazione.

Art.5 Riconoscimenti

L'Associazione in quanto struttura periferica dell'AICS Nazionale si avvale dei suoi riconoscimenti:

1. L'AICS, avendo quale fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico - sportive con finalità competitive, ricreative e formative, è riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva.
2. Svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate.
3. Limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242 e successive modificazioni, è sottoposta al controllo del CONI a norma dell'art. 26, comma 3 - quater - dello Statuto del CONI stesso.
4. L'AICS, in quanto opera in conformità a quanto previsto dalla Legge 383/2000, è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Associazione di promozione sociale, ed è iscritta al n° 38 del registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.
5. E' riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente nazionale le cui finalità hanno carattere assistenziale. A tal fine, con riferimento al DPR 4 aprile 2001, n. 235 (GU 20 giugno 2001, n. 141) l'Associazione è nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex art. 111, commi 3,4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 22 dicembre 1986 n. 917) per le Associazioni di Promozione Sociale comprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma lettera E della Legge 25-8-91 n. 287 le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
6. E' riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organizzazione di volontariato.



7. E' riconosciuta dal Ministero della Solidarietà sociale per l'attività a favore dei migranti.
8. E' iscritta nell'Albo nazionale degli Enti di Servizio Civile

Art.6 Adesione ad altri Enti, Accordi, Collaborazioni e Convenzioni.

1. E' convenzionata, tramite l'AICS Nazionale, con il Ministero di Grazia e Giustizia per iniziative di prevenzione del disagio giovanile e di reinserimento sociale.
2. Può inoltre aderire, stipulare accordi e convenzioni con altri enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative.

CAPO II ATTIVITA'

Art.7 Organizzazione delle attività

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all'ART. 1, l'Associazione, organizza in particolare attività sportive e di promozione sociale, finalizzandole alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.
2. Per l'organizzazione di tali attività, privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni spontanee e volontarie.
3. L'Associazione gestisce nel territorio di competenza, direttamente o tramite strutture collegate, le attività di livello provinciale previste dallo Statuto Nazionale, anche in collaborazione con le altre strutture territoriali AICS.

Art.8 Attività sportive

1. L'Associazione sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di violenza, d'alienazione.
2. Promuove iniziative e attività per la piena affermazione del principio dello sport di cittadinanza.
3. Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso, aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
4. Con riferimento all'articolo 2 della nuova disciplina dei rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva, l'Associazione promuove ed organizza le seguenti attività sportive e motorie:
 - a. attività motorio - sportive a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, di formazione fisico - sportiva e di avviamento alla pratica sportiva, realizzate specialmente attraverso "centri di formazione fisico - sportiva" per tutte le fasce di età e categorie sociali;
 - b. attività formative: corsi e altre iniziative a carattere formativo per dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara e altre figure di operatori sportivi anche attraverso accordi e convenzioni con le Federazioni Sportive e/o le Discipline Associate;
 - c. attività sussidiarie: di cultura, di comunicazione, d'indagine e di ricerca, editoriali a carattere culturale, informativo e tecnico-didattico, tutte finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva.
5. L'attività sportiva dell'Associazione è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.
6. Le attività a carattere agonistico sono organizzate nel rispetto dei regolamenti tecnici dell'AICS Nazionale, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
7. In armonia coi principi che reggono i rapporti tra il C.O.N.I. e gli enti di Promozione Sportiva, contribuisce all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività sportive e formative anche attraverso accordi e apposite convenzioni che può stipulare con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità e nel rispetto di quanto sancito dall'art. 2, lettera d, Titolo Primo della "Nuova Disciplina tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva".
8. L'Associazione collabora inoltre con altre esperienze sportive, forze sociali ed Istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport.

Art. 9 –Attività di Promozione Sociale, Culturali, Formative, Turistiche, Ambientali e del Tempo libero.

1. L'Associazione promuove ed organizza inoltre le seguenti attività di promozione sociale, **culturali, formative, turistiche, ambientali e del tempo libero**:
 - a. Promozione dell' associazionismo e del volontariato sociale in tutte le loro forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
 - b. Educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
 - c. Difesa e innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti non profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
 - d. Politiche nei confronti degli anziani e del rapporto tra le generazioni;
 - e. Politiche giovanili, valorizzazione e sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile, partecipazione a consulte e forum dei giovani;
 - f. Assistenza;
 - g. Promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;

- h. Tutela dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza;
- i. Formazione, educazione, istruzione;
- j. Informazione e formazione dei propri soci;
- k. Informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, i docenti e gli studenti di ogni ordine e grado;
- l. Formazione professionale;
- m. Comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;
- n. Attività radioamatoriali, nuove tecnologie e comunicazione telematica;
- o. Cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro e, più in generale, l'attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive;
- p. Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, e dei beni culturali;
- q. Educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;
- r. Protezione civile;
- s. Turismo, turismo sociale, turismo consapevole e turismo etico come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, turismo rurale, agriturismo;
- t. Programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;
- u. Giochi, hobby, ricreazione;
- v. Promozione della finanza etica e dell'educazione al consumo critico, e tutela dei diritti dei consumatori, degli utenti e, più in generale, dei cittadini;
- w. Cooperazione internazionale e cooperazione decentrata;
- x. Promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;
- y. Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- z. Promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale e di una cultura antiproibizionista, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;
- aa. Impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e per la ricerca di soluzioni politiche dei conflitti;
- bb. Lotta alla pena di morte;
- cc. Affermazione della cultura della legalità;
- dd. Promozione e pratica delle forme di servizio civile nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea.

Art.10 – Gestione delle attività organizzate

1. Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, l'Associazione e le strutture associative affiliate, anche in collaborazione tra loro e/o con soggetti pubblici e/o privati, possono:
 - a. Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo Statuto;
 - b. Costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione e gestire strutture di proprietà o affidate in gestione, anche da enti pubblici. In particolare:
 - strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
 - spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
 - strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie;
 - strutture di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
 - biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.
 - c. Mettere in atto speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che prestino la loro opera con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
 - d. Promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi e per la gestione diretta di determinati servizi.
 - e. Costituire centri servizi e patronati
 - f. Detenere quote di società ed enti che svolgano attività strettamente connesse ai propri fini;
 - g. Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.
2. E' compito dell'Assemblea Provinciale approvare i programmi annuali di attività della struttura provinciale.

CAPO III FUNZIONAMENTO

Art.11 Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I soci collettivi possono prevedere, nei loro statuti, una diversa scansione temporale dell'esercizio sociale.
2. Per ogni esercizio sociale è previsto un rendiconto economico –finanziario e un bilancio preventivo.
3. Il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo devono essere approvati dagli organi e nei termini previsti dal presente statuto.
4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.12 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - b. dalle eccedenze degli esercizi annuali;
 - c. da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - d. da quote di partecipazioni societarie;
 - e. dal fondo di riserva.

Art.13 Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:
 - a. dalle quote annuali di affiliazione dei circoli, delle società sportive e dei centri polivalenti;
 - b. dalle quote annuali di tesseramento individuale;
 - c. dai proventi della gestione del patrimonio;
 - d. da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario genere;
 - e. dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
 - f. dai contributi di Enti Pubblici e privati.

CAPO IV I SOCI

Art. 14 Adesioni all'AICS.

1. Chiunque può associarsi all'AICS purché ne condivida i principi e le finalità.
2. Possono aderire all' AICS, divenendone soci, associazioni, sodalizi e cittadini che si riconoscano ed accettino le regole del presente Statuto.
3. Per aderire all'AICS, i soci devono versare le quote sociali prescritte.
4. La quota sociale corrisposta dai soci rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
5. All'AICS possono altresì aderire Associazioni di livello territoriale che abbiano finalità affini e complementari.
6. Le adesioni di Associazioni avvengono su specifici patti e convenzioni approvati dall'Assemblea Provinciale.

Art. 15 I Soci

1. L'AICS è composta da soci collettivi e soci individuali.
2. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'associazione condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge.
3. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dai successivi articoli.
4. Non sono pertanto ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
5. Non è consentita la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 16 Soci collettivi

1. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni di promozione sociale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, i circoli ricreativi e culturali, le associazioni di volontariato, le ONLUS e tutti quei sodalizi che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'AICS, abbiano sede legale e operativa sul territorio provinciale.

2. Aderiscono all'AICS tramite un rapporto definito di "affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello statuto della struttura territoriale cui aderiscono, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi.

Art. 17 Soci individuali

1. Sono soci individuali tutte le persone fisiche, cittadine italiane o straniere, anche se minorenni, senza distinzione di sesso, genere, età, cittadinanza e razza, che aderiscono all'AICS condividendone i principi e gli ordinamenti generali.
2. Sono inoltre soci individuali i dirigenti, i tecnici, i giudici di gara, gli operatori sociali e culturali e tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione dedicandole con continuità il proprio contributo o partecipando a specifiche manifestazioni.
3. Aderiscono all'AICS tramite i soci collettivi di cui sopra, con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto del presente Statuto e dello Statuto nazionale, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni dei suoi organi

Art. 18 Affiliazioni

1. I circoli, le associazioni, i centri polivalenti e tutti i soci collettivi in genere sono le strutture di base del Comitato.
2. Hanno un proprio statuto, che deve essere in armonia con quello provinciale e nazionale ed hanno autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza di fini di lucro.
3. Rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
4. Aderiscono all'AICS previa la presentazione di una domanda di adesione alla struttura provinciale che li vincola al rispetto di quanto prescritto dal presente Statuto.
5. Sono inoltre condizioni per l'adesione, l'acquisizione del certificato di affiliazione, l'obbligo di adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale e il rilascio della tessera AICS a tutti i propri associati.
6. Alla prima domanda di adesione deve essere allegato lo statuto sociale. Ogni variazione allo statuto deve essere tempestivamente comunicata alla struttura cui si aderisce.
7. Le società ed associazioni sportive che aspirano al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega riconosciuta all'AICS, devono essere costituite come Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche in conformità a quanto previsto dall'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 così come modificata dalla Legge 128/04. (ex art. 5 e 7)
8. Oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono inoltre prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, come da deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1273.
9. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione accettano anche il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n.1270 del 15 luglio 2004.
10. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione aderiscono inoltre incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal CONI.
11. L'adesione dei soci collettivi si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del Comitato.
12. L'accettazione della domanda di adesione è subordinata all'esistenza nello statuto dei principi di democrazia, partecipazione, trasparenza amministrativa, titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati, ai quali deve essere garantita la piena partecipazione all'attività associativa, l'esercizio di voto nelle assemblee ed il pieno esercizio di ogni altro diritto connesso alla democrazia associativa.
13. L'affiliazione consente al socio collettivo di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, nonché di usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue altre strutture di base (circoli, associazioni sportive, società sportive, centri polivalenti, soci collettivi in genere).
14. Dà inoltre diritto al socio collettivo, tramite il proprio legale rappresentante e/o i propri delegati, a partecipare ai Congressi dell'Associazione, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.
15. L'affiliazione ha durata annuale.
16. I soci collettivi rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo dell'affiliazione.

Art.19 Tesseramento

1. I soci individuali aderiscono all'Associazione tramite un socio collettivo, di norma con la presentazione di una domanda che li vincola al rispetto di quanto prescritto dal presente statuto.
2. I soci individuali tesserati per le società e le associazioni sportive dilettantistiche che aderiscono all'Associazione, si impegnano anche ad accettare il Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.
3. Le modalità con cui presentare le richieste di adesione e le modalità con cui il socio collettivo delibera l'accettazione sono regolamentate autonomamente da ciascun socio collettivo.
4. L'adesione dei soci individuali si concretizza con l'accettazione della loro domanda da parte del socio

collettivo cui aderiscono.

5. L'accettazione della loro domanda di adesione, subordinata all'accettazione dei vincoli di cui sopra da parte dei richiedenti, comporta il diritto al rilascio della tessera sociale e alla partecipazione alle attività dell'associazione.
6. Dà il diritto a candidarsi alle cariche elettive, se in possesso degli altri requisiti richiesti dallo Statuto.
7. La tessera distribuita ai soci ha valore annuale.
8. I soci individuali rinnovano annualmente il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
9. Il regolamento stabilisce le modalità di tesseramento dei soci individuali e del suo rinnovo, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa non espressamente previsto dal presente Statuto.

Art. 20 Diritti dei soci

1) I soci collettivi hanno diritto:

- a) a promuovere proprie attività e a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché partecipare alle attività da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.

Essi hanno inoltre diritto, tramite il loro legale rappresentante e/o i loro soci individuali delegati:

- a) ad approvare il Rendiconto economico e finanziario del Comitato Provinciale;
- b) ad approvare e modificare lo statuto del Comitato Provinciale;
- c) a partecipare ai Congressi Provinciali dell'Associazione;
- d) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo delle strutture Provinciali dell'Associazione, e a far eleggere loro rappresentanti nelle stesse.

2) I soci individuali hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal socio collettivo cui aderiscono e dall'Associazione in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) ad approvare il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, del socio collettivo cui aderiscono;
- d) ad approvare e modificare lo statuto del socio collettivo cui aderiscono;
- e) a partecipare ai Congressi del socio collettivo cui aderiscono;
- f) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo del socio collettivo cui aderiscono.

Essi hanno inoltre diritto, tramite il legale rappresentante del socio collettivo cui aderiscono e/o i soci individuali delegati dal socio collettivo cui aderiscono, con le modalità previste dal presente statuto:

- a) ad approvare il Rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle strutture territoriali dell'Associazione;
- b) ad approvare e modificare gli statuti delle strutture territoriali dell'Associazione;
- c) a partecipare ai Congressi delle strutture territoriali dell'Associazione;
- d) ad eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo delle strutture territoriali dell'Associazione.

Essi hanno anche diritto ad essere eletti negli organismi statutari del socio collettivo cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali dell'associazione.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con l'affiliazione, il tesseramento e il versamento delle quote associative.

Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggior età.

Art.21 Eleggibilità dei soci individuali

1. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.
2. Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti negli organi direttivi dell'AICS solo associati persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età.
3. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere inoltre i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni.
4. In particolare, per essere eletti i soci individuali debbono:
 - a. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- c. non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano promosso azioni giudiziarie contro l'AICS, il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- 6. Non sono inoltre eleggibili i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
- 7. Tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dal presente statuto per il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di Giustizia e il Presidente Onorario.
- 8. Le candidature per essere ammesse alla votazione dei Congressi debbono essere presentate, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del Congresso, e devono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il 25% degli aventi diritto al voto.
- 9. Per quanto in materia non previsto dal presente Statuto, sono valide le norme stabilite dal Codice Civile, dalle leggi vigenti ed i principi emanati dal CONI.

Art.22 Doveri dei soci

- 1. Sia i soci collettivi sia i soci individuali sono tenuti:
 - a. a sostenere le finalità dell'Associazione;
 - b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - c. a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
 - d. ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'AICS e/o derivanti dall'attività svolta;
 - e. a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di giustizia e garanzia dell'associazione.

Art.23 Cessazione dell'Affiliazione

- 1. I soci collettivi cessano di essere affiliati all'associazione:
 - a. Per inattività durante l'ultimo anno sociale;
 - b. Per mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - c. Per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione da parte dei competenti organi dell'associazione;
 - d. Per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto. Costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'AICS o con le norme di legge vigenti in materia.
 - e. Per revoca dell'affiliazione o per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi.
- 2. Le procedure del rifiuto motivato, della revoca e della radiazione, e le relative impugnazioni, sono disciplinate dal Regolamento.
- 3. Ai soci collettivi che cessano di essere affiliati è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo AICS, anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati dalla struttura collettiva cui erano affiliati ai sensi dell'art.4 comma 2 del presente statuto.
- 4. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.
- 5. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per l'inosservanza degli stessi.
- 6. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci collettivi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

Art.24 Cessazione del Tesseramento

- 1. I soci individuali cessano di essere tesserati per l'associazione:
 - a. Per dimissioni;
 - b. Per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo affiliato;
 - c. Per decesso;
 - d. Per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto.
 - e. Per revoca della tessera sociale o per radiazione a seguito di sanzione comminata dagli Organi di giustizia interna dell'associazione in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli Organi di Giustizia stessi;
 - f. Per sospensione o espulsione.
 - g. Per revoca dell'affiliazione del socio collettivo cui aderiscono.
- 2. In caso di recesso, decadenza, revoca ed esclusione i soci individuali non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

CAPO V PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, SANZIONI E PRINCIPI DI GIUSTIZIA

Art.25 Procedimenti disciplinari nei confronti dei Soci

1. I soci che violano le norme del presente statuto e dei regolamenti, sono soggetti a procedimenti disciplinari.
2. Le violazioni derivanti in genere dallo svolgimento dell'attività associativa, con esclusione di quella sportiva, sono di competenza degli organi di giustizia e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.
3. Le violazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva sono di competenza degli organi di giustizia sportiva, e possono dare origine a procedimenti instaurati esclusivamente da tali organi.

Art.26 Sanzioni nei confronti dei Soci

1. Quando siano ravvisabili casi di violazione degli ordinamenti di ciascuna disciplina sportiva praticata, casi ordine morale o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione, i soci individuali e collettivi possono essere sospesi in via cautelativa, sospesi a tempo determinato o espulsi, secondo la gravità del caso.
2. I provvedimenti di sospensione a tempo determinato ed espulsione possono essere comminati soltanto dagli organi di giustizia previsti dal presente Statuto.
3. Il provvedimento di sospensione cautelare può avere una durata massima di tre mesi ed ha efficacia per tutti i livelli dell'associazione.

Art.27 Amministrazione della giustizia sportiva

1. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere sempre previsto un organo di livello che giudica sulla legittimità dei provvedimenti e un organo che svolge a livello nazionale il ruolo di procuratore sociale nel campo della giustizia sportiva.
2. Nei regolamenti di ciascuna disciplina sportiva deve essere inoltre sempre previsto un giudizio di revisione quale mezzo straordinario di impugnazione, dinanzi allo stesso giudice della decisione impugnata, quando questi abbia deciso sulla base di prove successivamente scoperte o riconosciute false o non abbia potuto tener conto di prove che le parti non avevano presentato o richiesto senza loro colpa.
3. Gli organi di giustizia sportiva sono eletti dai competenti organi direttivi.
4. Per i soci individuali e collettivi che praticano attività sportiva, è altresì ammessa la possibilità di ricorrere al Tribunale nazionale di Arbitrato per lo sport, nei termini e nei limiti stabiliti dall'art.12 Ter dello Statuto del C.O.N.I. e del relativo regolamento procedurale.

Art. 28 Efficacia dei provvedimenti e controversie

1. Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto.
2. I provvedimenti adottati dai competenti organi hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.
3. Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dei competenti organi dell'associazione.

Art.29 Collegio Arbitrale

- 1) Gli affiliati ed i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari.
- 2) Preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale, le parti sono tenute obbligatoriamente a ricorrere ad un tentativo di conciliazione presso il Collegio Provinciale dei Probiviri.
- 3) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente Provinciale e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti.
- 4) Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 30 Clausola compromissoria

1. I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa ivi compresa quella sportiva così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti ad esso ispirati.
2. L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.

Art. 31 Gli Organi provinciali

1. Sono Organi provinciali dell'Associazione :
 - a. Il Congresso Provinciale.

- b. L'Assemblea Provinciale
- c. Il Consiglio direttivo provinciale.
- d. Il Presidente Provinciale.
- e. Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili.
- f. Il Collegio Provinciale dei Probiviri.

Art. 32 Elezione degli organi.

1. Sia in via ordinaria che straordinaria, i Congressi si tengono secondo le norme approvate dal Consiglio nazionale con specifico regolamento.
2. Partecipano ai Congressi i delegati eletti secondo le modalità stabilite in tale regolamento.

Art. 33 Durata in carica e decadenza degli Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali durano in carica di norma 4 anni e scadono con la celebrazione del Congresso.
2. I componenti sono rieleggibili.
3. La decadenza degli organi sociali è regolata in via generale dallo Statuto Nazionale.

Art. 34 Cariche sociali, incarichi direttivi e incarichi di lavoro.

1. I soci che vogliono assumere cariche sociali o incarichi direttivi, oltre a possedere i requisiti eventualmente stabiliti dalle leggi, dalle normative CONI, dagli Statuti e dai Regolamenti dell'Associazione, devono candidarsi.
2. I termini per le candidature sono fissati dal Regolamento Nazionale e da eventuali deliberazioni degli organi nazionali dell'associazione.
3. I dirigenti che ricoprono cariche sociali lo fanno a titolo gratuito.
4. Per l'espletamento delle mansioni proprie delle cariche sociali e di particolari funzioni e servizi da parte dei soci in favore del Comitato, quali incarichi di lavoro, può essere prevista dal Consiglio Direttivo l'erogazione di rimborsi per le spese sostenute e di compensi per l'attività sportiva dilettantistica, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi e compatibilmente con la natura di associazione senza scopo di lucro.
5. Il Presidente ed i Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente, fatte salve eventuali incompatibilità previste dallo Statuto Nazionale AICS.
6. Sono incompatibili incarichi direttivi e rapporti di lavoro subordinato con il Comitato.

Art. 35 Il Congresso Provinciale

1. E' il massimo organo dell'Associazione a livello provinciale e determina su tale livello territoriale l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.
2. In via ordinaria, è convocato ogni quattro anni, dal Presidente Provinciale a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale.
3. In via straordinaria, è convocato ogni qualvolta lo richiedano al Presidente del Comitato Provinciale, che provvederà alla convocazione del Congresso entro 60 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro gli ulteriori successivi 60 giorni la maggioranza dei soci collettivi affiliati al Comitato provinciale e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei soci individuali tesserati e aventi diritto al voto, o la maggioranza dei membri del Direttivo Provinciale.
4. Al Congresso provinciale partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti e i delegati di ciascun socio collettivo affiliato, con le modalità previste dal regolamento congressuale.
5. Il Congresso provinciale elegge democraticamente, ogni quattro anni, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:
6. Il Consiglio direttivo provinciale.
7. Il Presidente Provinciale.
8. Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili e il suo Presidente.
9. Il Collegio Provinciale dei Probiviri.
10. I delegati al Congresso Regionale e al Congresso Nazionale-
11. Il Congresso provinciale verifica ogni quadriennio il Rendiconto economico finanziario consuntivo approvato dall'assemblea provinciale.
12. Approva lo Statuto Provinciale e le sue modifiche e integrazioni, con le modalità previste nello statuto stesso.

Art. 36 L'Assemblea Provinciale

1. E' composta dai legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati
2. E' convocata e presieduta dal Presidente provinciale.
3. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
4. In via straordinaria, si riunisce, o per iniziativa del Presidente provinciale oppure ogni qualvolta lo richiedano al Presidente provinciale, che provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i successivi 15 giorni, la maggioranza dei soci collettivi affiliati

aventi diritto al voto.

1. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
2. Non possono partecipare all'Assemblea, né votare nella stessa, i soggetti non in regola con le quote sociali o che abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia.
3. Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario consuntivo.
4. Approva i programmi annuali di attività
5. Approva i regolamenti.
6. Su delega del Congresso, approva gli statuti e le loro modifiche e integrazioni.

Art. 37 Il Consiglio direttivo provinciale

1. E' eletto dal Congresso Provinciale tra i soci individuali dell'associazione.
2. E' composto da 9 membri, compreso il Presidente eletto separatamente dal Congresso.
3. In mancanza del numero di eletti previsti dallo Statuto, il Congresso può derogare a tali limiti, purché il numero di eletti non sia inferiore alla metà più uno di quelli statutariamente previsti.
4. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
5. Il Consiglio Provinciale costituisce l'organo deliberativo del Comitato, delibera a maggioranza dei presenti.
6. Compiti:
 - a. propone, per l'approvazione, all'assemblea provinciale i programmi generali di attività del Comitato;
 - b. delibera sull'eventuale scioglimento o liquidazione del Comitato;
 - c. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e soggetti privati;
 - d. mantiene rapporti con la Provincia, gli Enti Locali del territorio e gli altri Enti e Istituzioni a carattere provinciale;
 - e. delibera sugli incarichi di lavoro e su quelli di rappresentanza esterna;
 - f. attua gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea ;
 - g. sottoscrive i patti e le convenzioni .

Art. 38 Il Presidente Provinciale

1. E' eletto dal Congresso provinciale tra i soci individuali dell'Associazione.
2. Ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.
3. Su specifica delega del Consiglio direttivo Provinciale, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
4. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti provinciali. Nel caso di più Vice presidenti, il più anziano d'età assume la qualifica di vicario.
5. Predispone per l'Assemblea provinciale il bilancio preventivo e le eventuali variazioni allo stesso e il Rendiconto economico-finanziario consuntivo.
6. Assicura che la gestione economico finanziaria dell'Associazione rispetti i parametri fissati dal bilancio preventivo.
7. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 39 Il Collegio provinciale dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è eletto dal Congresso ed è insediato dal Presidente del collegio entro 15 giorni dalla sua elezione
2. Si compone di tre membri effettivi, uno dei quali lo presiede, e due supplenti, scelti tra persone in possesso di specifica professionalità e moralità e di oggettivi ed idonei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione, anche se non tesserati all'associazione.
3. Il Presidente del Collegio è eletto separatamente dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile.
4. I membri effettivi del Collegio dei Revisori Contabili partecipano di diritto alle riunioni degli organi deliberanti.
5. Il Collegio dei Revisori Contabili ha il compito:
 1. di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
 2. di controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci e le scritture.
6. di predisporre per l'assemblea provinciale una relazione scritta che accompagna i rendiconti economici finanziari preventivo e consuntivo;
7. presenta all'Assemblea Congressuale provinciale una relazione scritta sulla conduzione finanziaria del

quadriennio

8. il quorum costitutivo del Collegio è pari alla maggioranza dei Revisori contabili.
9. Le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta
10. La carica di Revisore Contabile è incompatibile con altre cariche in seno al Comitato.
11. Per le sostituzioni e le decadenze si rinvia al Codice civile.

Art. 40 Il Collegio Provinciale dei Probiviri:

1. Il Collegio dei Probiviri è organo di giurisdizione interna.
2. Si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Provinciale.
3. E' insediato dal Presidente Provinciale ed è presieduto da uno dei tre membri effettivi, eletto dal collegio stesso nella sua prima riunione.
4. Il Collegio delibera a maggioranza dei voti
5. Le loro decisioni devono essere motivate e formulate per scritto
6. Tutte le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive ed impugnabili
7. Il Collegio dei Probiviri è competente in primo grado circa le questioni disciplinari dei sodalizi affiliati, dei loro dirigenti, degli associati, ed agisce secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale dell'AICS.
8. E' competente in primo grado circa le controversie che dovessero insorgere tra il Comitato Provinciale e i sodalizi affiliati

CAPO VII VARIE E FINALI

Art. 41 Modifiche statutarie

1. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione la presenza di almeno il 50% dei voti.
2. Su delibera del Congresso, l'Assemblea Provinciale può essere delegata, sino alla celebrazione del Congresso successivo, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per sopravvenute leggi dello Stato o per sopravvenute normative Coni, ovvero, con il quorum stabilito dal presente articolo, quelle originate da particolari esigenze dell'Associazione.

Art. 42 Scioglimento

1. La durata del Comitato è illimitata.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, si applicano in materia le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile.
3. Il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro secondo quanto previsto dal DL 460/97, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

